



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI,
ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 dd. 25.08.2025

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, in conformità allo statuto della Comunità territoriale della Val di Fiemme, di seguito denominata semplicemente Comunità, assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

ART. 2 ACCESSIBILITÀ E PUBBLICITÀ

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte della Comunità.
2. La Comunità pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.
3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati nell'albo telematico della Comunità per la durata prevista dalla legge, nonché, ricorrendone i presupposti, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
4. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.

ART. 3 SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali la Comunità può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle finalità di cui all'art.1 e nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:

a) Attività del volontariato sociale.

- Sostegno ad enti ed associazioni che operano come volontariato nel settore sociale e dell'assistenza a favore di persone in stato di bisogno o a supporto dei servizi sociali istituzionali, o per garantire servizi di utilità collettiva.

b) Attività culturali ed educative.

- Concessione di contributi a favore di soggetti che organizzano attività di promozione culturale ed educativa, valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico artistico, nel territorio della comunità e comunque a vantaggio della comunità locale.
- Attività culturali e didattiche organizzate da istituzioni scolastiche o a favore di queste;
- Attività di scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani della Comunità e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- Concessione di agevolazioni per l'uso degli immobili di proprietà della Comunità per l'organizzazione delle iniziative e manifestazioni di cui alla presente lettera.

La concessione di contributi in questo settore viene effettuata tenendo conto sia dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che, infine, per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

c) Attività sportive e ricreative del tempo libero.

- Promozione della pratica dello sport dilettantistico;
- Attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie del tempo libero;
- Manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

d) Sviluppo economico e turistico.

- Concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne ed esposizioni, in particolare per la promozione e pubblicizzazione di prodotti locali;
- Manifestazioni tese ad incrementare lo sviluppo economico e/o turistico della valle di Fiemme;
- Concessione di contributi per lo sviluppo della agricoltura e zootecnia di montagna;

e) Tutela dei valori ambientali.

- Sostegno per manifestazioni, iniziative ed attività tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a fini non di lucro;
 - c) di associazioni, comitati od organizzazioni, anche non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità o che comunque organizzano altre manifestazioni a carattere sovracomunale o valligiano.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali. Nel caso di interventi di solidarietà internazionale, gli stessi non potranno superare il limite di cui all'art. 19 del D.L. 18.01.1993 n.8 conv. in L. n.68/1993.
3. Nel caso in cui le iniziative realizzate siano di eccezionale rilevanza ed in grado di produrre un ritorno economico o di immagine per l'intero territorio della Val di Fiemme, possono essere concessi contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico anche a soggetti che operano professionalmente od occasionalmente nell'esercizio di attività commerciale od impresa.
4. L'intervento della Comunità a favore delle iniziative ritenute particolarmente meritevoli può avvenire anche attraverso le modalità del patrocinio o della compartecipazione.
5. I soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale (codice fiscale).

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
3. Le domande dovranno rispettare nei contenuti i fac-simile predisposti dall'Amministrazione.

ART. 6 ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono pervenire all'ente anche mediante consegna a mano e depositate presso l'ufficio protocollo.
2. L'ufficio incaricato cura l'istruttoria delle domande che verranno sottoposte all'esame del Presidente e del Consiglio dei Sindaci.
3. Il Presidente, sentito eventualmente il Consiglio dei Sindaci, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti annualmente dal PEG, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. I fondi annuali destinati agli interventi di cui al presente regolamento, dovranno essere destinati almeno per i 2/3 al finanziamento delle iniziative rientranti nei settori a), b) e c) del precedente art. 3.

ART. 7
CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ASSOCIAZIONI, ENTI E COMITATI
PER ATTIVITA' ORDINARIE DI GESTIONE

1. La richiesta di intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione dell'**attività ordinaria annuale dei richiedenti**, deve essere presentata **entro il 31 maggio di ogni anno**, corredata da copia del bilancio di previsione e da una relazione descrittiva del programma di attività. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto autorizzato ad impegnare l'associazione.
2. La concessione con relativa quantificazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) la valenza sovra comunale dell'attività o dell'iniziativa proposta e la coerenza della stessa con gli obiettivi previsti dagli specifici documenti programmatici della Comunità in materia sociale, economica, culturale, ambientale, etc.;
 - b) i benefici che derivano alla comunità locale dall'attività svolta dal richiedente, anche in termini numerici;
 - c) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come:
 - partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più soggetti;
 - coinvolgimento del mondo giovanile;
 - coinvolgimento di soggetti diversamente abili o altre categorie di soggetti fragili;
 - capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
 - grado di apporto del volontariato, inteso quale numero di soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
 - d) la mancanza di finalità di lucro;
 - e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati, e l'entità del disavanzo presunto;
 - f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prevista dal precedente comma 1;
 - g) il grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - h) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - i) tenere conto del principio di rotazione dei soggetti richiedenti e delle attività o iniziative proposte.
3. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore all' 80% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate coma da relativa richiesta.
4. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è vincolata all'impegno dei soggetti beneficiari:
 - a) all'utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati;
 - b) all'apposizione del logo della Comunità nei manifesti pubblicitari dell'attività o dell'iniziativa proposta.
5. L' erogazione dei contributi finanziari avviene su richiesta del soggetto beneficiario del contributo, corredata da una relazione sull'attività svolta, il rendiconto annuale sottoscritto dal legale rappresentante dal quale deve emergere un saldo negativo almeno pari al contributo concesso e della dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base al DPR 600/73. Il rendiconto e la dichiarazione dovranno essere effettuati ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 e s.m..
6. La richiesta di erogazione del contributo dovrà rispettare nei contenuti i fac-simile predisposti dall'Amministrazione.
7. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 8
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI E COMITATI PER SINGOLE MANIFESTAZIONI,
INIZIATIVE E PROGETTI

1. La richiesta di intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di **manifestazioni, iniziative, progetti** di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, **deve essere presentata prima dello svolgimento e comunque entro il termine massimo del 30 settembre di ogni anno**. Deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto autorizzata ad impegnare l'associazione.
2. La concessione con relativa quantificazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico terrà conto dei seguenti parametri:

- a) la valenza sovra comunale dell'attività o dell'iniziativa proposta e la coerenza della stessa con gli obiettivi previsti dagli specifici documenti programmatici della Comunità in materia sociale, economica, culturale, ambientale, etc.;
 - b) i benefici che derivano alla comunità locale dall'attività svolta dal richiedente, anche in termini numerici;
 - c) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come:
 - partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più soggetti;
 - coinvolgimento del mondo giovanile;
 - coinvolgimento di soggetti diversamente abili o altre categorie di soggetti fragili;
 - capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
 - grado di apporto del volontariato, inteso quale numero di soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
 - d) la mancanza di finalità di lucro;
 - e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati, e l'entità del disavanzo presunto;
 - f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prevista dal precedente comma 1;
 - g) il grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - h) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - i) tenere conto del principio di rotazione dei soggetti richiedenti e delle attività o iniziative proposte.
1. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore all'80% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate coma da relativa richiesta.
 2. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è vincolata all'impegno dei soggetti beneficiari:
 - a) all'utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati;
 - b) all'apposizione del logo della Comunità nei manifesti pubblicitari dell'attività o dell'iniziativa proposta.
 3. L'erogazione dei contributi finanziari avviene su richiesta del soggetto beneficiario del contributo, corredata da una relazione sull'attività svolta, il rendiconto della manifestazione/iniziativa finanziata, sottoscritto dal legale rappresentante dal quale deve emergere un saldo negativo almeno pari al contributo concesso e della dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base al DPR 600/73. Il rendiconto e la dichiarazione dovranno essere effettuati ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 e s.m..
 4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Comunità territoriale non possono essere esposte spese per prestazioni dei componenti del soggetto organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente con esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone, o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Comunità o da altri enti pubblici o privati.
 5. La richiesta di erogazione del contributo dovrà rispettare nei contenuti i fac-simile predisposti dall'Amministrazione.
 6. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE

1. La Comunità territoriale rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla Comunità territoriale contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Comunità territoriale stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi della Comunità relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature della Comunità o attraverso manodopera e mezzi della stessa.

ART. 10

PATROCINIO DELLA COMUNITA' TERRITORIALE

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento nei confronti di iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, celebrativo ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per la Comunità e non aventi scopo di lucro.
2. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto della Comunità;
 - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
 - che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - che siano promossi da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - che direttamente o indirettamente promuovono o sponsorizzano iniziative di "dubbia moralità".
1. Il presidente della Comunità concede il patrocinio dell'ente valutati i criteri sopra indicati previa istruttoria.
2. L'autorizzazione di uso del logo è limitata alle iniziative per cui il patrocinio è stato concesso e non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento della Comunità territoriale con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dalla Comunità territoriale deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, mediante l'utilizzo del logo attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
4. L'uso improprio ed indecoroso del logo o quando dall'uso dello stesso sia arrecato danno o disonore per l'amministrazione, comporterà l'immediata revoca del patrocinio, attraverso l'adozione di atti opportunamente motivati.

ART. 11

INTERVENTI STRAORDINARI

1. Interventi straordinari economici potranno essere concessi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio della Comunità, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Per tali interventi è possibile procedere mediante la concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti articoli.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per le domande di contributo presentate nel corrente esercizio.
